



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE di TARANTO

VIA DI PALMA, 20 – 74100 TARANTO
TEL- 099/4529018 – FAX 099/4590989

Internet : www.figcpuglia.it
<http://taranto.figcpuglia.it>
www.lnd.it/Delegazioni Provinciali

E-mail: cplnd.taranto@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE n. 18 Del 13.10.2011

Stralcio dal C.U.n.20 del 3.10.2011 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N.75/A DEL 27 SETTEMBRE 2011)

IL CONSIGLIO FEDDERALE

nella riunione del 14 settembre 2011;

ritenuto opportuno modificare il comma 6 dell'art.19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;

visto l'art.27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica del comma 6 dell'art.19 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.
secondo il testo di seguito riportato

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ART.19

COMMA 6 : “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art.1 comma 5 nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile”.



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

(STRALCIO CIRCOLARE N.19 DEL 3 OTTOBRE 2011)

Oggetto: elenco definitivo 5 per mille 2009

E' stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate () l'elenco definitivo delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal riparto del 5 per mille 2009 (reddito 2008) aggiornato con l'inserimento di nuove posizioni a seguito di ricorsi e l'introduzione del motivo di esclusione per quelle non ammesse.

Nella colonna "Primo piano" del sito è indicato "5 per mille 2009" ,cliccando, si accede all'elenco di tutti i destinatari non profit e,successivamente a quello delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'elenco di queste ultime ammesse è suddiviso per denominazione,codice fiscale e importo,mentre quello delle escluse indica la motivazione dell'esclusione e cioè. D (decadute per mancato o non yempetivo invio della dichiarazione sostitutiva) o E (escluse a seguito di verifica dei Comitati provinciali CONI).

Dall'elenco dei soggetti ammessi si evince che sono state effettuate 161.387 scelte mirate e 77.088 espresse genericamente per il settore senza indicazione dell'ente.

L'importo delle scelte espresse ammonta ad €4.723.774 e quello delle scelte generiche,che è stato computato proporzionalmente,ad €1.769.503 per totale €6.493.277.

Sono state effettuate n.33.010 scelte a favore di soggetti poi esclusi per un ammontare complessivo di €1.252.998.

Non è semplice individuare il numero delle associazioni dilettantistiche di calcio che sono incluse nell'elenco delle ammesse e di quello delle escluse;tuttavia si richiamano ancora una volta le associazioni delle Lega Nazionale Dilettanti ad usufruire di questa opportunità che annualmente viene offerta al settore dilettantistico rispettando tutti gli adempimenti che la normativa richiede onde evitare l'esclusione.

ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SEGRETERIA

AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da parte di una società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Società	Sponsor
S.D. RED BOYS	REVOC S.R.L. LERARIO

Omissis



Stralcio dal c.u.n.22 del 13.10.2011 del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C.

TESSERAMENTO CALCIATORI MINORENNI

Continuano a pervenire al Comitato Regionale Puglia richieste di tesseramento e liste di trasferimento di calciatori minorenni prive di firma degli esercenti la potestà genitoriale.

Si rammenta a tutte le società dipendenti che le stesse non saranno ritenute regolari e saranno archiviate senza preavviso.

CODICE FISCALE CALCIATORI

Pervengono al Comitato Regionale Puglia LND richieste di tesseramento prive di codice fiscale.

Si ricorda a tutte le società dipendenti che, con l'inizio della nuova stagione, è stata resa obbligatoria la trascrizione del codice fiscale sullo stampato di colore giallo in quanto necessaria per la registrazione del tesseramento.

Si raccomanda pertanto che il predetto codice fiscale sia assolutamente **LEGGIBILE** ed **ESATTO**, al fine di dar seguito al tesseramento e di velocizzare la procedura di registrazione.

Si confida nella necessaria collaborazione delle società.

Comunicazioni della F.I.G.C.

(STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DELL'UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 5 OTTOBRE 2011)

D.L. n. 138 del 13.08.11, convertito dalla L. 16.08.11, n. 148, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

Nella G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante, tra l'altro, ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cd. manovra di Ferragosto).

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono riguardare, seppure in linea generale, i destinatari della presente Circolare.

Con l'art. 1 sono state introdotte disposizioni per la riduzione della spesa pubblica. Sono, pertanto, previsti tagli ai ministeri, riduzione degli organici dirigenziali in misura non inferiore al 10%, fatti salvi gli uffici giudiziari, magistratura, presidenza del consiglio dei ministri, polizia penitenziaria, pubblica sicurezza, forze armate e vigili del fuoco, nonché tagli fino al 30% agli stipendi dei dirigenti responsabili nelle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio.

Assume rilevanza la disposizione recata dal **comma 6 dello stesso art. 1** che anticipa al 2012 la riduzione delle agevolazioni fiscali nella misura del 5% a decorrere dal 2012 e nella misura di 20% a decorrere dal 2013, già prevista rispettivamente per il 2013 e per il 2014 dall'art. 40, comma 1-ter della legge n. 111/2011. Tra le agevolazioni che saranno ridotte figurano (allegato C-bis al suddetto art. 40, comma 1-ter) quelle per la casa e per la famiglia, tra le quali, ad esempio, quella relativa alla deducibilità della spesa, per un importo annuo non superiore a 210 euro sostenute per l'iscrizione annuale e



l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed impianti sportivi destinati alla pratica dell'attività sportiva dilettantistica.

Con il **comma 10** è prevista la possibilità per Regioni e Comuni di rivedere le aliquote delle addizionali. Quelle regionali potranno arrivare, nel 2012 e 2013, all'1,4%, al 2% nel 2014 ed al 3% nel 2015, mentre quelle comunali potranno essere applicate dal 2012 entro il tetto massimo dello 0,8%.

I commi 16 e 17 prorogano fino al 2014 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di chiudere il rapporto di lavoro con il lavoratore che abbia 40 anni di servizio.

Il comma 20 prevede un anticipo di due anni rispetto alle disposizioni recate dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per innalzare l'età pensionabile di anzianità delle lavoratrici nel settore privato.

I commi 22 e 23 stabiliscono un maggior lasso di tempo (6 o 24 mesi) per il pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici a seconda che il dipendente venga messo a riposo per limiti di età o per pensionamento di anzianità, mentre **il comma 32** stabilisce che ai fini del calcolo del Tfr stesso non rilevano le promozioni intervenute negli ultimi tre anni di carriera...

Il comma 24 rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la rimodulazione delle festività, fatte salve quelle del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

L'art. 2 della manovra introduce disposizioni in materia di entrate.

I commi 1 e 2 concernono l'introduzione del contributo di solidarietà.

Per gli statali e pensionati con assegni superiori rispettivamente a 90.000 e a 150.000 euro, torna ad essere applicabile il **contributo di perequazione** del 5% della quota eccedente i 90.000 e del 10% di quella eccedente i 150.000 euro già previsto in precedenza da D.L. n. 78/2010.

Inoltre, assume rilevanza, *in particolare per il trattamento economico di alcune categorie che operano nel mondo sportivo*, la disposizione che introduce per tutte le persone fisiche, che hanno un reddito complessivo annuo superiore ad euro 300.000, il **contributo di solidarietà** nella misura del 3% sulla quota eccedente detto importo. Alla base imponibile concorrono tutti i redditi del soggetto con esclusione di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva (ad es. la cedolare secca), e a tassazione separata.

Il contributo è deducibile dal reddito complessivo.

Il contributo di solidarietà non si applica sugli imp011i già assoggettati al contributo di perequazione.

Con i **commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** è stata aumentata al 21% l'IVA, prima dovuta con l'aliquota del 20%. Nessun aumento, invece, è stato apportato alle aliquote IVA del 4 e del 10%. Quest'ultima aliquota, giova ricordare, si applica, tra l'altro alle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, ed ai biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi aventi un **prezzo netto non superiore ad euro 12,91**. I titoli d'ingresso aventi un **prezzo superiore** scontano l'IVA con la nuova aliquota del 21%.

La disposizione è entrata in vigore il giorno 17 settembre 2011, e, pertanto sulle fatture emesse da tale data si applica l'IVA nella nuova misura del 21%. A tale riguardo è opportuno tenere presente che l'aliquota del 21% si applica sulle fatture emesse da tale data anche se la prestazione è stata resa precedentemente. Ovviamente, se i servizi sono stati resi prima del 17 settembre u.s. e, prima di detta data, è stato pagato il corrispettivo o è stata emessa fattura, l'aliquota IVA da applicare è quella del 20%. Per ciò che concerne le cd. fatture "pro-forma" emesse da professionisti entro il 16 settembre ma pagate successivamente a detta data, trova applicazione, in sede di emissione di fattura, l'IVA al 21%.

Per quanto concerne la cessione di beni, occorre fare riferimento alla data di spedizione o di consegna. Pertanto le merci con **ddt**, consegnate al vettore prima del 17 settembre, ancorchè giunte a destinazione lo stesso giorno 17 o successivamente, sconteranno l'IVA al 20%.

E' necessario prestare la massima attenzione alla disposizione introdotta con il **comma 4** che vieta il trasferimento di **denaro contante per importi pari o superiori ad euro 2.500** abbassando la precedente soglia di euro 5.000. Gli importi pari o superiori ad euro 2.500 potranno essere trasferiti con l'intervento di intermediari finanziari. Gli assegni bancari, postali, circolari per importi pari o superiori ad euro 2.500 dovranno riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. La disposizione è entrata in vigore il 13 agosto 2011 con il D.L. n. 138/111, tuttavia per effetto del successivo comma 4-bis, è esclusa l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo 13 agosto-31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo di euro 2.500.

Il **comma 5** dell'art. 2 stabilisce sanzioni più pesanti per i professionisti iscritti in albi o ordini professionali ai quali, nel corso di un quinquennio, vengono contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo (fattura/ricevuta fiscale) ai clienti, compiute in giorni diversi. E' disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo/ordine per un periodo da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, per un periodo da 15 giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata la sanzione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

I **commi 5-bis e 5-ter** dispongono sanzioni nei confronti dei soggetti che, pur avendo aderito al condono del 2002-2003, non hanno più assolto totalmente il debito nei confronti dell'erario. Oltre al recupero delle somme ancora dovute con azioni coattive, questi saranno sottoposti a controlli per tutti i periodi successivi a quelli condonati.

I **commi 6 e 7** dispongono in materia di rendite finanziarie che, **a far tempo dal 1° gennaio 2012**, vengono tutte, ad eccezione degli interessi sui titoli di Stato, assoggettate alla ritenuta del 20%.

I **commi 12-bis e 12-ter** prevedono che in caso di vendita dell'immobile per il quale il vecchio proprietario sta beneficiando della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, le detrazioni non utilizzate possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite all'acquirente.

Il **comma 35-octies** introduce un'imposta di bollo del 2% sul trasferimento di denaro all'estero effettuato, tramite gli intermediari finanziari, da parte di soggetti non in possesso di matricola INPS e di codice fiscale non appartenenti all'Unione europea.

Sono previste dai commi **da 36-bis e 36-quater**, maggiorazioni della base imponibile ai fini IRES delle società cooperative rispetto al regime agevolativo attuale.

Viene introdotta, con i **commi da 36-quinquies a 36-vicies quater**, una disciplina più rigorosa nei confronti delle cd. società di comodo, sia maggiorando l'aliquota IRES dal 27,5% al 38% sia considerando di comodo le società che, anche se hanno superato le soglie di ricavi minimi, dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi. La nonna scatta anche in presenza di due esercizi su tre in perdita ed un altro con reddito inferiore ai minimi di legge. In caso di concessione in uso ai soci di beni della società con corrispettivo inferiore al valore corrente, i costi relativi sono indeducibili per la società ed il socio deve dichiarare nell'UNICO la differenza tra il valore dell'uso ed il prezzo eventualmente pagato. E' previsto, poi, l'obbligo per la società di comunicare al fisco l'utilizzazione dei propri beni da parte del socio, pena pesanti sanzioni, ed, inoltre, saranno effettuati controlli a tappeto sulle persone che utilizzano i beni della società al fine di eludere il redditometro.

E' stata abrogata, con il **comma 36-vicies**, la norma (DPR 21/12/1996, n. 696, art.2, comma 1, lett .. rr)) che esonerava gli stabilimenti balneari dall'emissione dei corrispettivi per i servizi di spiaggia.

E' da segnalare la disposizione recata **dall'art. 6, comma 6-bis**, per la quale le famiglie che hanno incassato il bonus bebè da 1.000 euro, previsto dalla Finanziaria 2006, pur avendo un reddito complessivo superiore alla soglia dei 50.000 euro, possono restituire l'importo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 148/2011 (17 settembre 2011) senza incorrere nelle sanzioni penali o amministrative.

L'art. 7 reca modifiche alla disciplina della cd. "Robin Tax", estendendone il campo di applicazione ai settori che trattano la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica ed il trasporto o distribuzione di gas naturale nonché ai soggetti che trattano energia rinnovabile.

Per i soggetti ai quali si applica la "Robin Tax", l'addizionale IRES sale di 4 punti mentre la soglia dei ricavi per l'applicazione della medesima addizionale scende da 25 a 10 milioni di euro.

Con il Titolo III sono state assunte misure a sostegno dell'occupazione.

Assume rilevanza il contenuto **dell'art. 8 che regola i contratti di lavoro**. E' stata introdotta la figura del "**contratto di prossimità**" con il quale possono essere adottate, su alcune materie, norme in deroga alla legge ed ai contratti collettivi con validità "erga omnes".

L'art. 11 dispone in materia di tirocinio introducendo un limite di sei mesi e riservandone l'utilizzo soltanto ai neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.



Con **l'art. 12** è introdotta una specifica ipotesi di reato nei confronti dei soggetti che svolgono attività di intermediazione illecita di lavoro ponendo in essere sfruttamento, violenza e minaccia nei confronti del lavoratore. Il reato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con una sanzione pecuniaria variabile da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore con aggravante se i lavoratori coinvolti sono più di tre o se sono minorenni.

Il Titolo IV reca norme mirate alla riduzione degli apparati istituzionali.

L'art. 13 stabilisce un taglio del 10% delle retribuzioni o indennità di carica per tutti i membri degli organi costituzionali, ad eccezione del Presidente della Repubblica e dei componenti della Corte Costituzionale, superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro; il taglio è del 20% per la parte eccedente i 150.000 euro. Il taglio è raddoppiato per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale viene percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità parlamentare.

Dalle prossime elezioni la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica di enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

I successivi **artt. 14 e 15** prevedono la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e provinciali nonché delle indennità relative.

L'art. 16 dispone in materia di costi e razionalizzazione dei Comuni.

I Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti sono obbligati a gestire in forma associata (unione di comuni) la maggior parte dei servizi comunali. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge i comuni stessi devono avanzare alla regione una proposta di aggregazione per l'istituzione della rispettiva unione. Gli organi dell'unione sono il Consiglio, composto da tutti i sindaci dei comuni, il Presidente, che dura in carica due anni e mezzo, e la Giunta, composta dal Presidente e dagli assessori nominati dal Presidente tra i sindaci componenti il Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. I consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non hanno più diritto a gettoni e rimborsi.

A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Infine, con **l'art. 18** è stabilito che tutti i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, gli amministratori e i dipendenti e i componenti degli enti pubblici e di aziende autonome e speciali devono utilizzare il trasporto aereo in classe economica.

La legge, per effetto del comma 6 dell'art. 1 della legge di conversione, è entrata in vigore dal 17 settembre e, cioè, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 settembre 2011).

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A DEL 10 OTTOBRE 2011)

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 24-25 agosto 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

delibera

di modificare il comma 6 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:



Codice di Giustizia Sportiva ART. 22

Esecuzione delle sanzioni

Comma 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.

AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
OMISSIS		
A.S.D. GIOVENTU LATERZA	934869	Laterza

Play-Off – Play-Out = modalità di promozione – ammissione – retrocessione dei Campionati Regionali e Provinciali Stagione Sportiva 2011/2012

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 1 settembre 2011, all'unanimità ha deliberato lo svolgimento dei Play-off e Play-out nei Campionati Regionali e Provinciali (Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a e 3^a categoria solo Play-Off) unitamente alle modalità di promozione / ammissione e retrocessione dei Campionati Regionali e Provinciali, valide per la stagione sportiva 2011/2012, nel rispetto del disposto di cui all'art. 51 delle N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del Consiglio Direttivo del 5 Ottobre 2011 ha concesso al Comitato Regionale Puglia l'autorizzazione allo svolgimento dei Play-off e Play-out per la Stagione Sportiva 2011-2012, limitatamente ai Campionati di cui alla soprarichiamata nota, a condizione che vengano rispettate le norme di cui agli artt. 49 e 51, delle N.O.I.F., nonché l'applicazione della deroga concessa dalla F.I.G.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 Luglio 2011, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 23 del 14 Luglio 2011.

PLAY-OFF

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 il completamento degli organici avverrà mediante l'introduzione dei **play-off** secondo la seguente normativa.

Si precisa che alla chiusura delle iscrizioni al campionato stagione sportiva 2012/2013 gli eventuali posti disponibili rivenienti da una possibile vincente Coppa Italia Nazionale, vincente spareggi nazionali del Campionato di Eccellenza riservati alle seconde classificate del territorio nazionale, rinunce, fusioni, ecc, avverrà tenendo conto delle apposite graduatorie determinate al termine dall'appendice **play-off**



- 1) Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° - al 3° - al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del campionato di:

ECCELLENZA	per l'individuazione della Società seconda classificata ammessa alle gare di spareggio per il Campionato Nazionale Dilettanti
PROMOZIONE	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Eccellenza"
PRIMA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Promozione"
SECONDA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Prima Categoria"
TERZA CATEGORIA	per l'inserimento nelle graduatorie di ammissione al campionato di "Seconda Categoria"

- 2) L'assegnazione degli eventuali posti disponibili nei campionati di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA e SECONDA CATEGORIA, avrà luogo seguendo l'ordine delle graduatorie appositamente formate al termine dei play-off.
- 3) Resta inteso che, se al termine dei campionati 2011/2012, due o più Società si sono classificate a pari punti resta valido quanto espressamente previsto dall'Art. 51 e alle deroghe riportate sul **comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 12/A pubblicato in data 14 luglio 2011**

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 2011/2012 in deroga all'art. 51 la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati dilettantistici stagione 2011/2012, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

- 4) CALENDARIO GARE PLAY-OFF PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA CATEGORIA - SECONDA CATEGORIA - TERZA CATEGORIA

Le Società ammesse al 1° turno di play-off si incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno secondo il seguente calendario:

ANDATA

RITORNO

5^a classificata - 2^a classificata

2^a classificata - 5^a classificata



4^a classificata – 3^a classificata

3^a classificata – 4^a classificata

- 5) Al termine delle gare del 1° turno, in caso di parità di punteggio, per determinare le squadre vincenti si terrà conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la squadra con una migliore posizione in classifica al termine del campionato di competenza 2011/2012.
- 6) Le due società perdenti le gare del 1° turno saranno escluse dal proseguimento dei play-off
- 7) Le due Società vincenti le gare del 1° turno saranno ammesse al 2° turno dei play-off e si incontreranno in gare di andata e ritorno; le società meglio classificate nel campionato di competenza 2011/2012 disputeranno in trasferta la prima delle due gare del 2° turno.
- 8) Per determinare le vincenti degli incontri relativi alle gare del 2° turno si applicherà la stessa procedura di cui al punto 5.
- 9) Al termine delle gare dei play-off verranno formulate le graduatorie per l'eventuale ammissione ai campionati di Eccellenza(vedi punto 10), Promozione, Prima Categoria tenendo presente le seguenti priorità:
 - **Società vincenti 2° turno gare dei play-off.**
 - **Società perdenti 2° turno gare play-off.**
 - **Società perdenti 1° turno gare play-off.**

Per la formazione delle graduatorie si terrà conto nell'ordine:

- **della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2010/2011, con priorità per le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio;**

In caso di parità si terrà conto:

- **del maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2010/2011.**

In caso di ulteriore parità si terrà conto:

- **della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2010/2011;**

In caso di persistente parità si terrà conto:

- **del miglior punteggio nella "Coppa Disciplina" al termine del campionato di competenza 2010/2011**

AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

La graduatoria per le eventuali ammissioni al campionato di Seconda Categoria, stagione sportiva 2011 - 2012 sarà determinata tenendo presente le seguenti priorità:

- **Società vincenti 2° turno gare dei play-off.**
- **Società perdenti 2° turno gare play-off.**
- **Società perdenti 1° turno gare play-off.**

Per la formazione della graduatoria si terrà conto nell'ordine:

- **della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2010/2011, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1° posto;**

In caso di parità si terrà conto:



- della maggiore anzianità Federale come Società di Settore Dilettantistico

In caso di persistente parità si terrà conto:

- del miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” al termine del campionato di competenza 2010/2011

Si precisa che esaurita la prevista graduatoria di ripescaggio le Società che avanzeranno domanda di completamento organico PER QUALSIASI CAMPIONATO verranno selezionate mediante le seguenti graduatorie di merito:

- Posizione in classifica delle Società al termine del campionato
- Società retrocesse al Campionato inferiore

Persistendo ulteriore parità di posizione in graduatoria si procederà a determinare la graduatoria considerando i parametri di cui all'art.9

Attività Amatori - Stagione Sportiva 2011 – 2012

Art. 1

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITA' AMATORI

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'attività Amatori dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di competenza, corredate della seguente documentazione :

- due copie del modulo di iscrizione, debitamente compilate e firmate.
- tre copie della scheda di censimento della Società, debitamente compilate e firmate;
- dichiarazione di piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente, recintato e delle misure di mt. 45x90 (tolleranza del 4%);
- versamento, mediante assegno circolare, della somma di € 1.900,00 (Euromilleottocento) INTESTATO A **L.N.D.-COMITATO REGIONALE PUGLIA** per :
 - a) Tassa Unica Forfettaria € 500,00
 - b) Spese Federali e deposito cauzionale in conto € 1400,00

Le domande di iscrizione devono pervenire o essere depositate, presso le Delegazioni di giurisdizione entro le ore **12,00** di **MARTEDI' 15 NOVEMBRE 2011**

Art. 2

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

I cartellini per l'attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali alle Società che si saranno regolarmente iscritte all'attività di cui trattasi.

Il prezzo dello stampato è fissato in €6,00 - (Euro sei).

Il tesseramento dei calciatori partecipanti all'attività Amatori per la stagione sportiva 2011 - 2012 e le modalità di svolgimento dell'attività medesima, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

- a) tutti i calciatori dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per l'attività Amatori la cui validità è limitata alla durata della medesima;
- b) i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all'attività Amatori solo se muniti, all'atto della richiesta di tesseramento, di apposito nulla - osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
- c) ogni Società amatoriale potrà tesserare fino ad un massimo di n° 4 calciatori già tesserati federalmente;



d) non potranno comunque svolgere gare dell'attività Amatori i calciatori che, **nel corso della stessa stagione sportiva 2011 - 2012** siano stati impiegati dalle rispettive Società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppa Puglia);

e) i calciatori, già partecipanti all'attività Amatori e liberi da vincolo pluriennale, che sottoscrivano richiesta di tesseramento federale in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non potranno essere impiegati nelle residue gare dell'attività Amatori successive alla emissione del rispettivo nuovo tesseramento;

f) analogamente, calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nelle gare dell'attività Amatori in virtù del prescritto nulla - osta, che per intervenute carenze di organico della Società di appartenenza vengano impiegati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare dell'attività Amatori;

g) alle società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra anche all'attività Amatori;

L'impiego di detti calciatori in incontri dell'attività Amatori non sarà consentito se gli interessati abbiano preso parte a più di **cinque gare** dell'attività ufficiale svolta nella stagione sportiva 2011 - 2012, dalla propria Società.

Limitatamente ai calciatori di cui al precedente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare all'attività Amatori.

h) sarà consentita la partecipazione all'attività Amatori di calciatori tesserati come tecnici della propria, o di altre Società, di Dirigenti o Componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con l'autorizzazione della Società di appartenenza e previo rilascio della tessera amatoriale;

i) il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara dell'attività Amatori deve ritenersi automaticamente squalificato per una giornata di gara senza alcuna declaratoria del Giudice Sportivo;

l) potranno partecipare all'attività Amatori **esclusivamente** i calciatori che, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età ;

m) il tesseramento per l'attività Amatori e' consentito fino al **30 Aprile 2012**.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17, comma 5 del C.G.S.;

n) per quanto disposto dall'art. 33 del Regolamento della L.N.D., l'attività Amatori non rientra nell'attività ufficiale

Art. 3

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Le gare dell'attività Amatori avranno la durata di 90' suddivisi in **DUE** tempi di 45' ciascuno.

Nelle gare dell'attività Amatori, le Società possono sostituire definitivamente **CINQUE** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di **assistente arbitrale** (guardalinee); questi nell'ambito delle cinque sostituzioni consentite, potrà eventualmente partecipare alla gara, **soltanto** sostituendo un calciatore già partecipante alla gara.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45'.

Art. 4

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e Codice di Giustizia Sportiva, anche la sanzione di ammende come qui di seguito riportata:

1° Rinuncia	€	30,00
2° Rinuncia	€	60,00
3° Rinuncia	€	90,00

Art. 5

VISITE MEDICHE



Tutti i calciatori tesserati e partecipanti alle gare della attività Amatori hanno l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica, certificata dall'apposito attestato rilasciato da un Centro di Medicina sportiva o da una ASL competente.

Art. 6
OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari e della F.I.G.C. e della L.N.D.

Art. 7
ASSEGNAZIONE TITOLO

Il campionato provinciale Amatori 2011 - 2012 si concluderà con l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale mediante una fase finale tra le vincenti dei rispettivi gironi eliminatori.

Attività' del Settore Giovanile e Scolastico

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE (ART. 109 COMMA 2 DELLE N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento del seguente calciatore, vincolato con tessera annuale, effettuato prima dell'inizio dell'attività ufficiale ed in accordo con la Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.777.834	VITALE PIERLUIGI	omissis 19/04/1995	13/09/2011	A.S.D. CRYOS TALSANO

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' DI BASE

Nelle seguenti date la Professoressa Grazia CORIGLIANO, responsabile Attività di Base, sarà sui seguenti campi dove incontrerà i responsabili delle scuole calcio, o centri calcistici di base, i genitori e i ragazzi. Temi dell'argomento: "LA FIGURA DEL GENITORE SUI CAMPI DI CALCIO":

13 OTTOBRE 2011	CAMPO MERIDIANA:	JUNIOR TARANTO – DIAVOLI ROSSI;
18 OTTOBRE 2011	CAMPO BELLEVIU':	NUOVA TARAS – CRYOS TALSANO;
20 OTTOBRE 2011	CAMPO LEPORANO:	ASD LEPORANO – GIOVENTU' LEPORANO.



ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - CATEGORIE DI BASE

Stagione Sportiva 2011/2012

PROROGA

Iscrizioni ai Tornei/Manifestazione/Raggruppamenti - Categoria di Base e Censimento Scuole di Calcio/Centri Calcistici di Base.

Si informa le Società interessate che si concede una PROROGA rispetto alle scadenze per i sotto menzionati Tornei/Manifestazioni e pubblicate sul Comunicato Ufficiale n° 14 del 20 settembre 2011, pertanto:

- le iscrizioni del Torneo Categorie di Base "PULCINI età mista 6c6" si chiuderanno ALLE ORE 19.00 di Venerdì 21/10/2011 (*termine perentorio*);

- le iscrizioni dei Torneo Categoria di Base "ESORDIENTI età mista 7c7", si chiuderanno ALLE ORE 19.00 di Venerdì 21/10/2011 (*termine perentorio*);

- l'iscrizione alla Manifestazione "SEI BRAVO a.... Scuola di Calcio" si chiuderà ALLE ORE 19.00 di Venerdì 21/10/2011 (*termine perentorio*);

- l'iscrizione ai RADUNI, categoria "PICCOLI AMICI", si chiuderà improrogabilmente ALLE ORE 19.00 di Venerdì 21/10/2011 (*termine perentorio*);

- la presentazione, con eventuali modifiche, del Modulo per il riconoscimento della Scuola Calcio/Centro Calcistico di Base, Stagione Sportiva 2011/2012, deve pervenire entro e non oltre il 4 novembre 2011.

Le norme ed i moduli d'iscrizione e censimento sono riportati sul C.U. n° 14 emesso da questa Delegazione Provinciale in data 20/09/2011.

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

Si riportano i Gironi per l'inserimento di altre due società che avevano inviate le iscrizioni e per disguidi postali sono arrivate con notevole ritardo.

GIRONE A
MASSAFRA
REAL GINOSA
PARMA CLUB GINOSA
ATLANTYC LATERZA
VIRTUS LATERZA
MOTTOLA
CALCIO PALAGIANO
CRISPUS CRISPIANO

GIRONE B
VIRTUS GROTTAGLIE
REAL GROTTAGLIE
ARS ET LABOR GROTTAGLIE
AZZURRA GROTTAGLIE
DUE MARI
SPORTING MARTINA
CRISTO RE
SAN PAOLO MARTINA
REAL BOYS CAROSINO

GIRONE C
STELLA AZZURRA
SAVA
AVETRANA
SAN MARZANO
LIZZANO
MEXAPIA MANDURIA
ATLETICO SAVA
DIAVOLI ROSSI
MONTEIASI



CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI

Si riportano i Gironi in quanto devono essere ripartite le società fuori classifica

GIRONE A

GIOVENTU' PALAGIANELLO
PARMA CLUB GINOSA
CALCIO PALAGIANO
GINOSA
REAL GINOSA
DIAVOLI ROSSI
ATLANTYC LATERZA
NUOVA TARAS

GIRONE B

SAN PAOLO Martina Franca
CRISPIUS CRISPIANO
RED BOYS Martina Franca
CRISTO RE Martina Franca
SPORTING MARTINA
AZZURRA GROTTAGLIE
VALENTINOMAZZOLA CAROSINO
REAL BOYS CAROSINO

GIRONE C

DUE MARI
REAL GROTTAGLIE
VIRTUS GROTTAGLIE
JUNIOR TARANTO CALCIO
JONICI TARANTO
CRYOS TALSANO
GIOVANI LEPORANO
ATLETICO TARANTO CALCIO

GIRONE D

AVETRANA
MARUGGIO
FRAGAGNANO
ATLETICO MANDURIA
SAN MARZANO
VURTUS TORRICELLA
MEXAPIA MANDURIA
STELLA AZZURRA LIZZANO

I CALENDARI E LA PRIMA GIORNATA DEI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI SARANNO PUBBLICATI CON IL C.U. 19 DEL 20.10.2011

I CAMPIONATI PROVINCIALI CATEGORIA "ALLIEVI" E "GIOVANISSIMI" INIZIERANNO SABATO 29.0TTOBRE 2011

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

<http://ltaranto.figcpuglia.it> (Delegazione Provinciale Taranto)

www.figcpuglia.it (Comitato Regionale Puglia L.N.D.)

www.lnd.it (Delegazione Taranto)

Publicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 13.10.2011

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe BENGIOVANNI

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Cav. Antonio RIZZI